





(D.D. MIUR AFAM n.246/09)

Istituzione di Alta Cultura e Formazione Musicale già pareggiato ai Conservatori di Musica di Stato

### REGOLAMENTO ELETTORALE GENERALE

approvato con delibera Collegio dei Professori n. 41 del 27/10/09 e ss.mm.ii. e successiva modifica approvata con delibera del Cda n. 63 del 29/01/2020







### **INDICE**

#### TITOLO I

#### REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE

- art. 1 Indizione delle elezioni
- art. 2 Presentazione delle candidature
- art. 3 Elettorato passivo
- art. 4 Elettorato attivo
- art. 5 Commissione elettorale
- art. 6 Seggio elettorale
- art. 7 Modalità di voto
- art. 8 Validità delle votazioni
- art. 9 Operazioni di scrutinio
- art.10 Metodo d'elezione
- art.11 Proclamazione, reclami e ricorsi

#### TITOLO II

#### REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

- art. 12 Indizione delle elezioni
- art. 13 Commissione e Seggio elettorale
- art. 14 Elettorato passivo
- art. 15 Elettorato attivo
- art. 16 Metodo di elezione
- art. 17 Modalità di voto
- art. 18 Operazioni di scrutinio
- art. 19 Reclami e ricorsi

pag. 1 di 18







### TITOLO III

#### REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

- art. 20 Indizione delle elezioni
- art. 21 Elettorato attivo
- art. 22 Elettorato passivo
- art. 23 Commissione e Seggio elettorale
- art. 24 Insediamento del Seggio elettorale
- art. 25 Operazione di voto e sistema elettorale
- art. 26 Operazioni di scrutinio
- art. 27 Nomina e surroga degli eletti
- art. 28 Reclami e ricorsi

#### TITOLO IV

# REGOLAMENTO PER LE DESIGNAZIONI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL CONSIGLIO ACCADEMICO

- art. 29 Designazione di uno studente nel Consiglio di Amministrazione
- art. 30 Designazione di un docente nel Consiglio di Amministrazione
- art. 31 Designazione di due studenti nel Consiglio Accademico

### TITOLO V

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- art. 32 Trasparenza e Diritto di accesso
- art. 33 Entrata in vigore e pubblicità

pag. 2 di 18







# TITOLO I REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE

## Art. 1 Indizione delle elezioni

Le elezioni del Direttore dell' Istituto Superiore di Studi Musicali " Arturo Toscanini "di Ribera(Ag), qui di seguito denominato Istituto, sono indette con Decreto del Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico o in via straordinaria in caso di anticipate dimissioni dello stesso.

Il predetto Decreto, pubblicato all'Albo e sul sito web d'Istituto nonché inviato al MIUR AFAM ed alle istituzioni dell'Alta Formazione Musicale per darne massima diffusione, stabilisce il calendario degli adempimenti ed operazioni elettorali e dovrà essere emanato almeno trenta giorni prima delle elezioni. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica le elezioni sono indette dal Vicedirettore entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Al fine di consentire la più ampia e consapevole partecipazione al voto dell'elettorato attivo, i programmi elettorali, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi didattici-culturali-organizzativi e strutturali proposti per l'Istituto, sono illustrati e trasmessi dai candidati ai votanti attraverso le moderne tecnologie di comunicazione e/o per via postale o brevi manu nei termini fissati dal suddetto Decreto. Il Responsabile del Procedimento è designato dal suddetto decreto tra il personale amministrativo.

# Art. 2 Presentazione delle candidature

Le candidature dovranno essere presentate, entro e non oltre i termini stabiliti dal Decreto d'indizione delle elezioni pena inammissibilità, brevi manu o per raccomandata a/r con anticipo obbligatorio telefax pena non accoglimento o per email certificata, con domanda indirizzata al Presidente della Commissione elettorale presso la sede dell'Istituto, corredata dai documenti di seguito elencati, tutti sottoscritti e datati dal candidato:

- 1) Curriculum vitae;
- 2) Programma attraverso il quale il candidato ritenga possano essere individuati e conseguiti gli obiettivi culturali, didattici, artistici, organizzativi e strutturali atti a qualificare maggiormente l' Istituto;
- 3) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al successivo art. 3;
- 4) Copia di una valido documento d'identità.

pag. 3 di 18







### Art. 3 Elettorato passivo

Ai sensi dell'art.6 -comma 2- dello Statuto possono concorrere all'elezione per Direttore dell'Istituto i docenti di 1a fascia assunti con contratto a tempo indeterminato, anche di altre istituzioni, in possesso dei seguenti requisiti nelle more e fino all'adozione del regolamento governativo di cui all'art.2 -comma 7 lettera a- della Legge n. 508/99:

- a) possesso di un Diploma Accademico conseguito presso un Conservatorio Statale di Musica o Istituto Musicale Pareggiato o, in alternativa, possesso di un Diploma di Laurea conseguito presso una Università;
- b) possesso di un'anzianità minima di cinque anni di servizio prestato presso l'Istituto o presso altri Istituti Musicali Pareggiati o Conservatori Statali di Musica;
- c) pregressa attività di Direzione o Vicedirezione o di esperienza professionale e di Direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
- d) non avere riportato, quali Docenti o Direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione;
- e) non avere riportato condanne penali, anche con sentenze non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del Libro II del codice penale ovvero richiamati dall'art. 3 c.1 della Legge n.97/01 (reati contro la pubblica amministrazione) ai sensi della normativa anticorruzione vigente\* oppure per altri reati, con sentenze passate in giudicato, con pena superiore a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
- f) non essere stato trasferito d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio. Costituisce causa di incompatibilità l'essere membro della Commissione elettorale e del Seggio elettorale di cui ai successivi artt. 5 e 6.

I suddetti requisiti si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio. Il candidato ammesso può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta al Presidente della Commissione elettorale.

\* ex D. Lgs n. 39/13 "Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni."

pag. 4 di 18







## Art. 4 Elettorato attivo

Ai sensi dell'art. 6 -comma 2- del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e dell'art. 6- comma 2- dello Statuto, l' elettorato attivo compete ai docenti dell'Istituto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato su cattedre vacanti o posti disponibili in dotazione organica. L' elenco dell'Elettorato attivo sarà pubblicato all'Albo dell' Istituto entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni e resterà affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni saranno oggetto di reclamo alla Commissione elettorale fino alla data fissata per le votazioni.

## Art. 5 Commissione elettorale

La Commissione elettorale è composta da tre docenti componenti effettivi e da due docenti componenti supplenti, che subentrano secondo anzianità anagrafica ai titolari in caso di loro assenza o impedimento, designati dal Collegio dei Professori.

Nominata con Decreto del Direttore in carica, all'atto dell' insediamento determina al proprio interno il Presidente ed il Segretario, potrà avvalersi della consulenza del Direttore Amministrativo e del supporto del personale amministrativo.

Le determinazioni sono assunte a maggioranza.

Sovrintende alla regolarità delle elezioni e provvede ai seguenti adempimenti anche in caso di ballottaggio:

- a) predisposizione dell'elenco dell'elettorato attivo, relativa pubblicità all'Albo d' Istituto e trasmissione dello stesso al Seggio elettorale;
- b) accertamento dei requisiti di ammissibilità delle candidature presentate;
- c) predisposizione dell'elenco dell'elettorato passivo, relativa pubblicità all'Albo d'Istituto e trasmissione dello stesso al Seggio elettorale;
- d) predisposizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- e) esame di eventuali reclami sui predetti elenchi e sulle candidature;
- f) esame di eventuali reclami presentati, a pena di decadenza entro cinque giorni successivi alle votazioni, sui risultati elettorali;
- g) proclamazione del candidato eletto e relativo verbale.

Le candidature ammesse, i curricula presentati ed i programmi saranno affissi all' Albo d'Istituto e messi a disposizione dell'elettorato attivo fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

pag. 5 di 18







### Art. 6 Seggio elettorale

Il Seggio elettorale, composto da tre docenti componenti effettivi e da due docenti componenti supplenti, che subentrano secondo anzianità anagrafica ai titolari in caso di loro assenza o impedimento, é nominato con Decreto del Direttore in carica secondo le designazioni deliberate dal Collegio dei Professori.

I componenti della Commissione e del Seggio elettorale possono essere i medesimi. Il Seggio elettorale presiede alle operazioni di voto e scrutinio, garantendone la regolarità, determina al proprio interno il Presidente ed il Segretario, si insedia per le operazioni preliminari almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto, distribuisce e controlla il materiale di voto, procede al conteggio delle schede e alla loro vidimazione, garantisce la libertà e la segretezza del voto, trasmette alla Commissione elettorale il processo verbale delle operazioni e risultati elettorali con l'allegata documentazione.

Il Seggio elettorale sarà aperto per le operazioni di voto secondo il Decreto di indizione delle elezioni e fino alla conclusione delle operazioni elettorali.

### Art. 7 Modalità di voto

Il voto è segreto, diretto e personale.

A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale e una matita copiativa, previo accertamento dell' identità personale.

La scheda deve contenere i nominativi dei candidati ammessi secondo ordine alfabetico.

L' elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto e può esprimere una sola preferenza, contrassegnando con una  ${\bf X}$  il nominativo del candidato che intende votare.

La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore nell'apposita urna.

Sono nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze o presentino tracce di segni di individuazione.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma apposta dall' elettore medesimo nell' elenco predisposto dalla Commissione elettorale.

Le schede, il verbale delle operazioni elettorali e gli elenchi degli aventi diritto al voto, vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati dai componenti del Seggio elettorale.

pag. 6 di 18







#### Art. 8 Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dell' Elettorato attivo. In caso contrario, si procede, entro venti giorni, a nuove elezioni.

Prima dello scrutinio, il Presidente verifica l'esistenza del quorum per la validità delle votazioni (50% più uno degli aventi diritto al voto). Le schede bianche e le schede nulle saranno considerate, ai fini del quorum, quali voti validamente espressi.

# Art. 9 Operazioni di scrutinio

Il Seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale senza soluzione di continuità. Le operazione di scrutinio sono pubbliche.

Il Presidente del Seggio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, procede alla pubblicazione dei risultati all' Albo e sul sito web dell' Istituto. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non utilizzate ed il processo verbale delle operazioni verranno inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati dai componenti del Seggio elettorale e trasmesse al Presidente della Commissione elettorale.

### Art. 10 Metodo d'elezione

Le elezioni si svolgono secondo il calendario stabilito col Decreto di cui all'art.1 E' eletto Direttore dell'Istituto il candidato che avrà riportato nel primo turno elettorale la maggioranza assoluta dei voti validi.

Se a seguito del primo turno elettorale nessun candidato avrà ottenuto tale maggioranza, si procederà ad un secondo turno, nei termini indicati dal suddetto Decreto, per il ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di parità di voti, che impediscano l'automatica identificazione dei due candidati al ballottaggio, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio presso l'istituto e, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.

Sarà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi ed in caso di parità verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l'Istituto e ,subordinatamente, con maggiore anzianità anagrafica. Nel caso in cui la procedura elettorale non desse esito, la stessa verrà ripetuta con le medesime modalità entro due mesi dalla conclusione della precedente.

pag. 7 di 18







### Art. 11 Proclamazione, reclami e ricorsi

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo d'Istituto dei risultati dello scrutinio, senza che siano stati presentati reclami da parte di soggetti interessati, la procedura si intenderà confermata e la Commissione elettorale proclamerà eletto il Direttore dell'Istituto e trasmetterà il Verbale al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento AFAM per gli adempimenti di competenza.

In caso di reclami nei termini prescritti la Commissione elettorale deciderà in via definitiva entro i successivi due giorni lavorativi con pubblicità all'Albo d'Istituto e comunicazione agli interessati.

Eventuali successivi ricorsi sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.

#### **TITOLO II**

#### REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

# Art. 12 Indizione delle elezioni

Le elezioni dei docenti componenti del Consiglio Accademico dell'Istituto sono indette dal Direttore in carica con proprio Decreto, reso pubblico mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito web dell'Istituto, emanato almeno trenta giorni prima delle elezioni, in via ordinaria ogni triennio accademico o in via straordinaria per surroga in caso di anticipate dimissioni di uno o entrambi i docenti componenti eletti e qualora non fossero disponibili candidati pro-tempore non eletti. Il Responsabile del Procedimento è designato dal suddetto decreto tra il personale amministrativo.

### Art. 13 Commissione e Seggio elettorale

Alle operazioni di voto sovrintende una Commissione elettorale composta dal Direttore Amministrativo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria e da due docenti componenti effettivi e da un docente componente supplente, designati dal Collegio dei Professori. Medesima composizione per il Seggio elettorale. La Commissione elettorale delibera sull'ammissibilità delle candidature, stila gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, sovrintende alla regolarità delle elezioni e Il Seggio elettorale distribuisce il materiale necessario allo proclama gli eletti. svolgimento delle elezioni; garantisce la riservatezza nell'espressione del voto; nomina il Presidente del seggio e gli scrutatori; gestisce le operazioni di scrutinio; redige i verbali di voto. I docenti componenti della Commissione e del Seggio elettorale possono essere i medesimi e non possono presentare la propria candidatura all'elezione al Consiglio Accademico, altresì designano al proprio interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Gli organi di cui al presente articolo vengono nominati con decreto del Direttore. pag. 8 di 18







### Art. 14 Elettorato passivo

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 lettera a, dello Statuto, possono essere eletti due docenti dell'Istituto in possesso dei seguenti requisiti: essere in possesso di Diploma Accademico di Conservatorio di Musica Statale o Istituto Musicale Pareggiato o, in alternativa, una Laurea universitaria; titolarità di un contratto di lavoro AFAM di durata minima compatibile con la durata triennale del mandato; non avere riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non sia intervenuta riabilitazione; non avere riportato condanne penali così come al precedente art.3 lett. e). Le candidature devono essere presentate entro e non oltre i termini stabiliti dal Decreto di cui all'art.12, pena inammissibilità, tramite domanda indirizzata al Presidente della Commissione elettorale presso la sede dell'Istituto e corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità congiunta a copia di un valido documento d'identità. Le candidature potranno essere presentate brevi manu o per raccomandata a/r con anticipo obbligatorio telefax pena non accoglimento o per e-mail certificata. Al fine di consentire la più ampia e consapevole partecipazione al voto dell'elettorato attivo, i programmi elettorali, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi didattici-culturali-organizzativi e strutturali proposti per l'Istituto, sono illustrati e trasmessi dai candidati ai votanti attraverso le moderne tecnologie di comunicazione e/o per via postale o brevi manu nei termini fissati dal suddetto Decreto. Costituisce causa di incompatibilità l'essere membro della Commissione e del Seggio elettorale di cui all'art.13

## Art. 15 Elettorato attivo

L'elettorato attivo è riservato ai docenti in servizio presso l'Istituto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato su cattedre vacanti o posti disponibili in dotazione organica. L'elenco dell'elettorato attivo sarà affisso all'Albo dell'Istituto entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni saranno oggetto di reclamo alla Commissione elettorale fino alla data fissata per le elezioni. La Commissione elettorale decide in via definitiva sui reclami disponendo l'eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco.

### Art. 16 Metodo di elezione

Le elezioni si svolgono secondo il calendario stabilito col Decreto di cui all'art.12. Risulteranno eletti i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di numero di voti ottenuti, precede il candidato che ha maggiore anzianità di servizio ed in caso di ulteriore parità precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

pag. 9 di 18







Il mandato decorre dalla data della proclamazione e termina al compimento del terzo Anno Accademico successivo e gli eletti possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.

### Art. 17 Modalità di voto

Il voto è segreto, diretto e personale. A ciascun elettore viene consegnata una scheda ed una matita copiativa previo accertamento dell'identità personale. La scheda comprende i nomi di tutti i candidati ammessi disposti in ordine alfabetico. Le schede devono essere vidimate dai componenti del Seggio elettorale. L'elettore esprime le proprie preferenze fino ad un massimo di due, in coerenza con il numero dei rappresentanti da eleggere, barrando le caselle dei candidati prescelti. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore nell'apposita urna. Sono nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze o presentino tracce di segni di individuazione. La partecipazione al voto è attestata dalla firma apposta dall' elettore medesimo nell' elenco predisposto dalla Commissione elettorale. Le schede, il verbale delle operazioni elettorali e gli elenchi degli aventi diritto al voto, vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati dai componenti del Seggio elettorale. Sono nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze o presentino tracce di segni di individuazione.

### Art. 18 Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio elettorale consegnerà alla Commissione elettorale il processo verbale dello scrutinio ed il residuo materiale della votazione. La Commissione elettorale procede alla proclamazione dei risultati tramite provvedimento da pubblicare all'Albo e sul sito web dell'Istituto.

### Art. 19 Reclami e ricorsi

Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini, senza che siano stati presentati reclami alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione degli eletti che sarà formalizzata con Decreto del Direttore. Eventuali successivi ricorsi sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.

pag. 10 di 18







#### **TITOLO III**

#### REGOLAMENTO PER ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

# Art. 20 Indizione delle elezioni

Le elezioni della Consulta degli Studenti si svolgono secondo quanto disposto dall'art.12 -comma 1- del DPR n.132/03 recepito con medesimo articolo dello Statuto. Le elezioni sono indette con Decreto del Direttore almeno trenta giorni prima delle operazioni di voto, in via ordinaria ogni triennio accademico o in via straordinaria nei casi previsti dal seguente art.27. Il Decreto è reso pubblico mediante affissione all'Albo e sul sito web dell'Istituto ed in esso viene indicato: il numero degli studenti da eleggere; la data, il luogo e l'ora delle votazioni; il termine di presentazione delle candidature; i requisiti dell'elettorato attivo e passivo; il Responsabile del Procedimento è designato dal suddetto decreto tra il personale amministrativo.

## Art. 21 Elettorato ATTIVO

Compongono l'elettorato attivo gli studenti regolarmente iscritti all'Istituto che abbiano raggiunto il 18° anno di età nel primo giorno stabilito per le votazioni. L'elenco dell'elettorato attivo sarà affisso all'Albo dell'Istituto entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni. Sono esclusi i tirocinanti.

### Art. 22 Elettorato passivo

Possono candidarsi alla Consulta gli Studenti regolarmente iscritti all'Istituto che hanno raggiunto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura e/o condanne penali così come al precedente art.3 lett. e).

Sono esclusi i componenti della Commissione e Seggio elettorale nonché i tirocinanti. Le candidature devono essere presentate mediante istanza al Presidente della Commissione elettorale con autocertificazione dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità congiunta a copia di un valido documento d'identità e devono pervenire all'Istituto pena inammissibilità entro e non oltre il termine stabilito dal decreto di indizione. La candidatura può essere fatta pervenire all'Istituto brevi manu ovvero per via postale raccomandata a/r anticipata via fax pena non accoglimento (farà fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante) ovvero per email certificata.

pag. 11 di 18







Le candidature, presentate pena inammissibilità entro i termini stabiliti, sono raccolte dal Responsabile del Procedimento che li trasmette alla Commissione elettorale, la quale verifica i requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento che la comunica alla Commissione elettorale e all'Albo d'Istituto. I candidati non ammessi hanno facoltà di presentare reclamo alla Commissione elettorale, di cui all'articolo seguente, entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi tre giorni lavorativi, la Commissione deciderà in via definitiva sui reclami eventualmente presentati. Le candidature possono essere associate ad un programma elettorale da illustrare con autonome e legittime modalità all'elettorato attivo.

### Art. 23 Commissione e Seggio elettorale

Il Direttore designa e nomina la Commissione ed il Seggio elettorale che possono essere formate dai medesimi componenti. Ciascun organo è composto da tre membri di cui un docente in servizio con incarico a tempo indeterminato o determinato su cattedre o posti vacanti e/o disponibili con funzioni di Presidente, uno studente maggiorenne regolarmente iscritto e non candidato ed il Direttore Amministrativo o suo delegato con funzioni di Segretario verbalizzante. Nel medesimo Decreto di nomina sono altresì individuati per ciascun organo due membri supplenti tra i docenti e gli studenti, che subentrano, secondo anzianità anagrafica, ai titolari in caso di loro assenza o impedimento. L'elettorato passivo non può fare parte della Commissione o del Seggio elettorale. Per la validità delle sedute dei due organi è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento ed in particolare quello di decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto, sull'ammissibilità delle domande di candidatura, sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento, risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.

I verbali dei lavori della Commissione e del Seggio elettorale sono sottoscritti da tutti i componenti e resi pubblici mediante affissione all'Albo d'Istituto.

# Art. 24 Insediamento del Seggio elettorale

Il Seggio elettorale si insedia almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:

a) il controllo dei locali e delle urne;

pag. 12 di 18







b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono essere vidimate.

La Commissione elettorale, col supporto del Direttore Amministrativo, predispone tutto il materiale necessario al Seggio elettorale per le operazioni di voto ivi compresi l'elenco dei votanti, le schede e il verbale.

Art. 23

#### **Commissione e Seggio elettorale**

Il Direttore designa e nomina la Commissione ed il Seggio elettorale che possono essere formate dai medesimi componenti. Ciascun organo è composto da tre membri di cui un docente in servizio con incarico a tempo indeterminato o determinato su cattedre o posti vacanti e/o disponibili con funzioni di Presidente, uno studente maggiorenne regolarmente iscritto e non candidato ed il Direttore Amministrativo o suo delegato con funzioni di Segretario verbalizzante. Nel medesimo Decreto di nomina sono altresì individuati per ciascun organo due membri supplenti tra i docenti e gli studenti, che subentrano, secondo anzianità anagrafica, ai titolari in caso di loro assenza o impedimento. L'elettorato passivo non può fare parte della Commissione o del Seggio elettorale. Per la validità delle sedute dei due organi è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento ed in particolare quello di decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto, sull'ammissibilità delle domande di candidatura, sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento, risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.

I verbali dei lavori della Commissione e del Seggio elettorale sono sottoscritti da tutti i componenti e resi pubblici mediante affissione all'Albo d'Istituto.

# Art. 24 Insediamento del Seggio elettorale

Il Seggio elettorale si insedia almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:

- a) il controllo dei locali e delle urne;
- b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono essere vidimate.

La Commissione elettorale, col supporto del Direttore Amministrativo, predispone tutto il materiale necessario al Seggio elettorale per le operazioni di voto ivi compresi l'elenco dei votanti, le schede e il verbale.

pag. 13 di 18







### Art. 25 Operazioni di voto e sistema elettorale

Le operazioni di voto si svolgono nelle ore e nei giorni indicati nel Decreto di indizione. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente del Seggio Elettorale e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori. Il voto, individuale e segreto, è espresso segnando con matita copiativa una croce sul nome e il cognome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione. L'elettore può esprimere tre preferenze in coerenza al numero di rappresentanti da eleggere.

Sono nulle sia le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito, sia quelle su cui siano stati apposti segni di riconoscimento e quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate o ne risulti impossibile l'identificazione del candidato scelto.

Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto si procede di seguito alla seconda votazione, ove saranno eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti indipendentemente dal numero di partecipanti al voto. Vengono eletti i tre candidati che ottengono maggiori voti. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano di età.

# Art. 26 Operazioni di scrutinio

Al termine delle operazioni di voto si procede senza soluzione di continuità allo scrutinio delle schede. A seguire il Presidente del Seggio elettorale, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara con apposito verbale il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

Di tutte le operazioni di voto, ivi compresi eventuali reclami, viene dato atto nel suddetto verbale sottoscritto da tutti i componenti del Seggio elettorale.

Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato alla Commissione elettorale che procede con apposito verbale alla proclamazione degli eletti corrispondenti ai tre candidati più votati ed attesta i voti riportati da ogni candidato. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituto entro il giorno lavorativo successivo a quello dello scrutinio.

pag. 14 di 18







### Art. 27 Nomina e Surroga degli eletti

Il Direttore, con proprio decreto, nomina i tre studenti eletti componenti della Consulta degli Studenti che assumono la carica all'inizio dell'Anno Accademico successivo all'elezione.

La Consulta dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.

Gli eletti sono dichiarati decaduti prima della scadenza naturale, con decreto del Direttore, quando perdono la qualità di studenti iscritti all'Istituto, quando non partecipino ad oltre 5 sedute dell'organo senza valido e giustificato motivo o in caso di rinuncia scritta.

In via ordinaria, il Direttore decreta la surroga col primo dei non eletti alle precedenti elezioni; in caso decadano o rinuncino i componenti eletti e qualora non vi fossero disponibilità per le surroghe, provvede ad indire elezioni suppletive in via straordinaria per provvedere alla sostituzione dei componenti non più in carica; gli eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del triennio.

### Art. 28 Reclami e ricorsi

Avverso le determinazioni adottate dal Seggio elettorale è ammesso reclamo, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'Albo d'Istituto da parte di coloro che abbiano legittimo interesse, alla Commissione elettorale, che decide entro i successivi tre giorni lavorativi.

Avverso le determinazioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso reclamo, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'Albo d'Istituto da parte di coloro che abbiano legittimo interesse, al Direttore dell'Istituto, che decide sui reclami in via definitiva nei successivi cinque giorni. Avverso le determinazioni adottate dalla Commissione, dal Seggio elettorale e dal Direttore dell'Istituto è ammesso ricorso secondo normativa vigente in materia.

#### **TITOLO IV**

REGOLAMENTO PER LE DESIGNAZIONI DI COMPONENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL CONSIGLIO ACCADEMICO

pag. 15 di 18







#### Art. 29

#### Designazione di uno studente nel Consiglio di Amministrazione

La Consulta degli Studenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 -comma 2 lettera d-dello Statuto, designa lo studente componente del Consiglio di Amministrazione, qui di seguito CdA, a condizione che risulti regolarmente iscritto all'Istituto, abbia età di almeno 18 anni, non sia in prova secondo vecchio ordinamento o nella qualità di tirocinante, non sia incorso in sanzioni disciplinari superiori alla censura e/o condanne penali così come al precedente art.3 lett. e).

Lo studente componente del CdA viene designato dai componenti la Consulta degli Studenti col voto della maggioranza assoluta degli stessi secondo modalità autodisciplinate.

L'incarico di componente del CdA ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.

Qualora lo studente perda la qualità di iscritto all'Istituto o rinunci all'incarico, la Consulta degli Studenti provvede senza indugio alla surroga che sarà formalizzata, come per la designazione, con Decreto del Direttore.

# Art. 30 Designazione di un docente nel Consiglio di Amministrazione

La designazione della componente docente nel CdA di cui all'art 7 –comma 2 lettera c-dello Statuto avviene entro una rosa di nominativi ottenuta mediante le proposte formulate da ciascun componente del Consiglio Accademico, che provvede ad esprimere una preferenza con voto palese e che tenga conto della titolarità di un contratto di lavoro AFAM di durata minima compatibile con la durata triennale del mandato, dell'assenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura e di condanne penali così come al precedente art.3 lett. e).

Il docente che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze viene designato come componente del CdA, incarico formalizzato con Decreto del Direttore.

In caso di parità prevale l'anzianità di servizio in ruolo o con incarico annuale su cattedra e/o posto vacante e, in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica. L'incarico di componente del CdA ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.

In caso di decadenza o cessazione della qualità di docente dell'Istituto o in caso di rinuncia da parte del designato l'incarico è affidato con Decreto del Direttore al candidato immediatamente successivo nella graduatoria delle designazioni.

Qualora non vi fossero disponibilità per la surroga, il Consiglio Accademico provvede senza indugio ad effettuare una nuova designazione.

pag. 16 di 18







# Art. 31 Designazione di due studenti nel Consiglio Accademico

La Consulta degli Studenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 - comma 2 lett. B - dello Statuto e dall'art. 12- comma 1- del DPR 132/2003, designa i due studenti a far parte del Consiglio Accademico. La designazione della componente studentesca nel Consiglio Accademico avviene a seguito delle proposte formulate da ciascun componente della Consulta, nei confronti di studenti iscritti regolarmente all'Istituzione, di età non inferiore ai 18 anni, non in prova secondo vecchio ordinamento o nella qualità di tirocinante, non facenti parte della Consulta stessa e non incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura e/o condanne penali così come al precedente art.3 lett. e).

Ciascun componente della Consulta provvede poi ad esprimere due preferenze. I due nominativi che raggiungano il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico.

Ai sensi dell'art. 12 -comma 1- dello Statuto gli studenti designati nel Consiglio Accademico fanno parte ed integrano la Consulta degli studenti.

In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione all'istituzione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.

L'incarico dei rappresentanti in seno al Consiglio Accademico, formalizzata dal Decreto del Direttore, ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva. Quando lo studente designato perda la qualità di iscritto all'Istituto o rinunci all'incarico, la Consulta degli Studenti provvede tempestivamente alla sostituzione.

#### <u>TITOLO V</u>

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

### Art. 32 Trasparenza e diritto di accesso

L'attività amministrativa dell'Istituto si svolge nel rispetto dei principi in tema di trasparenza, informazione, partecipazione e diritto di accesso previsti dalla normativa vigente in materia recepita dagli artt.34 e 35 dello Statuto.

L'Istituto provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, anche raccolte in banche dati, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia.

pag. 17 di 18







### Art. 33 Entrata in vigore e pubblicita'

Il presente Regolamento, che confluirà nel Regolamento interno generale, è adottato in prima applicazione con delibera del Collegio dei Professori ed è immediatamente esecutivo.

Successive modifiche e/o integrazioni saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione, acquisiti i pareri di competenza del Collegio dei Professori, del Consiglio Accademico e della Consulta degli Studenti.

Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche e/o integrazioni viene pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Istituto nonché inviato al MIUR-AFAM al fine darne massima diffusione.

pag. 18 di 18